

Pubblicato il 17/11/2021

N. 02027/2021 REG.PROV.PRES.
N. 09625/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9625 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcella Uricchio, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2021, resa tra le parti, concernente
L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

- del provvedimento di esclusione dal Concorso per esami, per l'assunzione
di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo
della Polizia del 29.01.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 31
gennaio 2020, datato 29.06.21, notificato a mani in pari data, con cui la

Commissione sanitaria “visti gli esiti delle prove attitudinali e le risultanze del colloquio” giudicava il ricorrente “Non idoneo”, avendo “conseguito una media globale inferiore a 12/20” ;

- della graduatoria finale di merito, nonché del relativo decreto di approvazione, ancora da approvarsi e da pubblicarsi, nonché dell'eventuale graduatoria provvisoria e/o dell'eventuale quadro di avanzamento e/o dell'eventuale graduatoria/elenco degli

idonei alle prove attitudinali e degli ammessi alle fasi formative, nonché di tutti i relativi atti di approvazione, non cognitivi, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dagli Organi Valutatori, nella parte in cui contengono le valutazioni negative sulla base delle quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, ivi compreso il Verbale Preliminare degli Accertamenti Attitudinali e quello relativo ai criteri di valutazione, nonché, per quanto di interesse, tutte le relative norme tecniche applicate per la determinazione del predetto giudizio di inidoneità;

- per quanto occorra, l'art. 13 del bando di concorso nella parte in cui stabilisce che “I giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione del concorso, in caso di inidoneità del candidato”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER L'ACCERTAMENTO

E la dichiarazione dell'idoneità del ricorrente e, quindi, per l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto ad essere ammesso alle successive fasi concorsuali e formative, con ogni conseguente statuizione che permetta di non pregiudicare ulteriormente la sua posizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

vista la richiesta di autorizzazione alla notifica dell'appello per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, cpa;

considerato che la istanza appare meritevole di accoglimento stante l'elevato numero dei soggetti potenzialmente interessati ad avversare la pretesa dedotta in giudizio dal ricorrente;

P.Q.M.

Autorizza la notifica a mezzo di pubblici proclami del ricorso e della istanza cautelare a tutti coloro che potrebbero avere interesse a contraddire, prevedendo che un sunto del ricorso in appello e per intero delle richieste del ricorrente siano pubblicati sul sito web del Ministero dell'interno nel settore dedicato ai concorsi.

Manda alla segreteria di comunicare con sollecitudine il presente decreto alla parte istante.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 17 novembre 2021.

Il Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.